



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A
alla delibera n. 494/14/CONS del 30 settembre 2014

CRITERI PER LA FISSAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEI CONTRIBUTI ANNUALI PER L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE NELLE BANDE TELEVISIVE TERRESTRI

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “bande televisive terrestri”: le porzioni di spettro elettromagnetico che il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) destina all'utilizzo per la diffusione televisiva terrestre;
 - b. “canale”: la suddivisione delle bande televisive terrestri al fine dell'utilizzo con le tecnologie previste per la diffusione televisiva secondo lo standard DVB;
 - c. “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
 - d. “operatori di rete verticalmente integrati”: gli operatori di rete integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, che detenevano il maggior numero di multiplex alla data del completamento del passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale;
 - e. “valore di riferimento del contributo annuale”: il valore determinato sulla base dell'annualizzazione, al tasso medio dell'anno 2013 dei titoli di stato BTP della durata più prossima alla durata dei diritti d'uso delle frequenze televisive, del valore minimo d'asta del lotto aggiudicato (lotto L3) di cui al bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico per le procedure di gara di cui alla delibera n. 277/13/CONS.

2. In quanto applicabili, si richiamano le definizioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e del decreto legislativo n. 259 del 10 agosto 2003 recante il “*Codice delle Comunicazioni elettroniche*”, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, e dell’art. 3-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei contributi per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri.

2. I contributi sono dovuti annualmente, in aggiunta ai diritti amministrativi di cui all’articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, dagli operatori di rete titolari di diritti d’uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

3. In conformità alle previsioni dell’art. 9, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d’uso oggetto della procedura di cui all’articolo 5 dell’allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d’uso.

Art. 3
(Criteri per le modalità di pagamento)

1. L’obbligo di pagamento annuale del contributo decorre dal 1° gennaio 2014. In caso di cessazione del diritto d’uso sono dovuti i contributi per la porzione d’anno di utilizzo con arrotondamento al mese solare.

2. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità specificate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4
(Criteri per la determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze in ambito nazionale)

1. Per ciascuna rete (multiplex) nazionale la misura del contributo annuale è fissata a partire dal valore di riferimento del contributo annuale, applicando i fattori di modifica di cui ai commi 2 e 3.
2. Il valore di riferimento del contributo annuale, per un operatore di rete, è incrementato di un fattore fino ad un massimo del 5% per la seconda rete esercita dal medesimo soggetto, fino ad un massimo del 10% per la terza, fino ad un massimo del 15% per la quarta, fino ad un massimo del 20% per la quinta. Tale incremento non si applica agli operatori di rete diversi dagli operatori di rete verticalmente integrati per un periodo pari alla durata dell'applicazione progressiva dei contributi stabilita, nei confronti dei primi, ai sensi dell'articolo 5.
3. Il valore di riferimento del contributo annuale, per un operatore di rete, è scontato di un fattore fino ad un massimo del 30% per ciascuna rete, in relazione all'introduzione e all'esercizio commerciale, per quella rete, di tecnologie innovative volte all'uso efficiente dello spettro radio quali il DVB-T2, per almeno il 60% di estensione della relativa copertura nazionale. Tale incentivo si applica non oltre il 31 dicembre 2018 e, in prima applicazione, in proporzione alla frazione d'anno dal raggiungimento dell'obiettivo. Il fattore di sconto è determinato fino ad un massimo del 20% per gli operatori di rete verticalmente integrati.
4. Ciascun operatore di rete è tenuto a corrispondere un contributo annuale corrispondente alla somma dei contributi relativi a ciascuna rete esercita secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 è equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che:
 - a. eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
 - b. sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
 - c. sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e

congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.

6. Ai fini di quanto previsto al comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'articolo 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

Art. 5

(Criteri per la determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze in ambito locale)

1. Per ciascuna rete (multiplex) a livello locale nelle bande televisive terrestri è fissato un contributo di riferimento annuale, a partire dal valore di riferimento del contributo annuale, scontato almeno del 70%, e ridotto in misura proporzionale alla popolazione corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

2. Il contributo di riferimento annuale di cui al comma 1, per un operatore di rete a livello locale, è scontato di un fattore fino ad un massimo del 30% per ciascuna rete (multiplex), in relazione all'introduzione ed all'esercizio commerciale di tecnologie innovative volte all'uso efficiente dello spettro quali il DVB-T2, per almeno il 60% dell'ampiezza del diritto d'uso per quella rete (multiplex). Tale incentivo si applica non oltre il 31 dicembre 2018 e, in prima applicazione, in proporzione alla frazione d'anno dalla conversione.

3. Ciascun operatore di rete a livello locale è tenuto a corrispondere il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 6

(Applicazione progressiva dei contributi)

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 possono essere applicati in misura progressiva, secondo quanto stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, in un arco temporale fino a un massimo di otto anni a partire dal 2014, entrando a regime al termine del periodo, con una gradualità tra il primo e l'ultimo anno. Per gli operatori di rete verticalmente integrati la progressività è stabilita in un arco temporale pari alla metà del periodo previsto per gli altri operatori di rete.